COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Via Roma 17 - 63084 Folignano (AP)
P. I. 00362290447 - C.F. 00362290447 - Tel. 0736-399701 Fax 0736- 492079
www.comune.folignano.ap.it Pec: comune.folignano@emarche.it- E-mail:
info@comune.folignano.ap.it
SETTORE I°
Anagrafe – Stato Civile – Leva – Elettorale – Servizi Cimiteriali – URP – Protocollo – Servizi Sociali

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 "*Riordino del sistema regionale delle politiche abitative*" e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il Regolamento Comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2024;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 169 R.G. 877 del 03.11.2026;
Visto il Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 1 del 16/01/2026 con cui la Regione Marche ha aggiornato il limite di reddito ISEE/2026 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nell'ambito territoriale del Comune di Folignano.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della L.R. n. 36/2005 per nucleo familiare si intende:
♦ *il nucleo familiare composto dal richiedente;*
♦ *il nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge non legalmente separato;*

♦ *l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 20 maggio 2016* n. 76;
♦ *i conviventi di fatto* ovvero *due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile* (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36);
♦ *i soggetti conviventi e quelli considerati a carico dell'intestatario della scheda familiare ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.*

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

Art. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Folignano. In caso di cittadini AIRE (Anagrafe nazionale degli italiani residenti all'estero), essere iscritti nell'AIRE del Comune di Folignano;

c) non essere titolari di una **quota superiore al 25%** (venticinque per cento) del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.
Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente.
Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo all'abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data di presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, con valore ISEE 2026 non superiore ad **€ 14.044,00.** Nel caso di famiglie costituite da una sola persona, il limite è aumentato del 20%, ovvero il valore ISEE 2026 non deve essere superiore a **€ 16.852,80.** Solo per i soggetti iscritti all'AIRE, ai fini della verifica di tale requisito, è possibile autodichiarare il valore ISEE simulato individuato attraverso la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS.
In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, non dipendente da riduzioni, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma

concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

e *bis*) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni d reclusione. Tale requisito non si applica in caso di intervenuta riabilitazione ex artt. 178, 179 c.p. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui sopra.

I requisiti per l'accesso debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Art. 3 - **DEFINIZIONI ALLOGGIO INADEGUATO, IMPROPRIO, ANTIGENICO, NON ACCESSIBILE E PROCURATO**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., si considera **abitazione non adeguata** alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile inferiore a:
- mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Si considera **alloggio improprio** l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2-*ter* della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., si considera **alloggio antigienico** quello avente le seguenti caratteristiche:
- altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50 ridotti a metri 2,2, per i vani accessori;
- presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, del D.M. 5.7.1975.

Si considera **alloggio non accessibile** l'abitazione a titolo locativo di un immobile che presenta barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente in materia, da parte di una persona in condizione di disabilità che necessita di sedia a ruote per cause non transitorie.

Tale condizione dovrà essere dichiarata dall'interessato in sede di presentazione della domanda e corredata da idonea documentazione.

Si considera **alloggio procurato** l'alloggio di proprietà o in disponibilità del Comune, assegnato a famiglie in situazione di disagio socio-economico.

La condizione di cui al presente articolo dovrà risultare da idonea documentazione degli Uffici competenti.

Art. 4 - TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del **04 DICEMBRE 2026**, mediante l'utilizzo esclusivo dell'apposito modulo predisposto dal Comune di Folignano.
Per i cittadini italiani residenti all'estero e **iscritti all'AIRE**, il termine è prorogato di **15 (quindici)** giorni.
Il modulo di domanda, da compilare e sottoscrivere secondo le modalità previste dal bando, è disponibile presso l'URP o l'Ufficio Protocollo del Comune di Folignano, siti in Viale Genova n. 23 ed è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.folignano.ap.it.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'istanza di partecipazione, in particolare, devono essere dichiarati:
a) le generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico;
b) la composizione del nucleo familiare;
c) il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'ERP da parte di tutti i componenti del nucleo familiare;
d) la condizione economica del nucleo familiare, definita secondo la vigente normativa in materia di DSU/ISEE nell'anno di riferimento;
e) la sussistenza delle condizioni per le quali si richiedono specifici punteggi.

Alla domanda è allegata la documentazione specificatamente richiesta per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni soggettive ed oggettive possedute. L'attestazione ISEE deve essere priva di omissioni/difformità, a pena di esclusione.

In particolare, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
♦ documento di identità in corso di validità;
♦ permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;
♦ per gli iscritti all'AIRE, ISEE simulato, utilizzando la procedura disponibile sul sito dell'INPS;
♦ codice fiscale;
♦ autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0);
♦ visura catastale (se si richiede il punteggio per alloggio inadeguato, improprio o antigenico, come da art. 3 del presente bando);
♦ contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare il modulo RLI o la certificazione di validità rilasciata da Agenzia Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 431/1998);
♦ eventuale provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale o documentazione che attesti la morosità incolpevole;
♦ eventuale verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
♦ eventuale Ordinanza di sgombero;

♦ eventuale Sentenza del Tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario risulta la parte soccombente;
♦ eventuale Sentenza o Omologa di separazione;
♦ eventuali certificazioni di invalidità o handicap;
♦ eventuale certificazione dei minori con disabilità che percepiscono l'indennità mensile di frequenza.
Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

La domanda, **in regola con la normativa sull'imposta di bollo (€ 16,00**), dovrà pervenire al Comune di Folignano **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 04.12.2026, esclusivamente in una delle seguenti modalità:**

a) **in forma cartacea,** mediante **raccomandata A/R** indirizzata a: **COMUNE DI FOLIGNANO – Viale Genova, n. 23 – 63084 Folignano (AP)**, indicando all'esterno della busta la seguente **dicitura: "*Comune di Folignano – Domanda per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*"**. In tal caso, ai fini della verifica del rispetto dei termini, la domanda sarà ritenuta regolare e tempestiva se la data del timbro di partenza della busta contenente la domanda è ricompresa entro la data sopraindicata. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali;

b) **in forma cartacea**, mediante **consegna a mano in busta chiusa** presso l'**Ufficio Protocollo** del **COMUNE DI FOLIGNANO** - Viale Genova, n. 23 - 63084 Folignano (AP), negli orari di apertura al pubblico. Sulla busta deve essere indicata, oltre a nome, cognome e indirizzo del richiedente, la dicitura "*Comune di Folignano – Domanda per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*". Verrà rilasciata al richiedente attestazione di ricevuta di consegna della domanda;

c) **in forma digitale, esclusivamente a mezzo di proprio personale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)**, al seguente indirizzo di posta certificata del COMUNE DI FOLIGNANO: *comune.folignano@emarche.it*,.

Nell'ipotesi di presentazione della domanda secondo le modalità indicate nel precedente punto c), la domanda dovrà essere previamente:

- sottoscritta, a pena di inammissibilità, dalla persona che presenta la domanda di partecipazione al Bando;

- essere scansionata in formato PDF ed essere allegata, unitamente ad un valido documento d'identità della persona che ha sottoscritto la domanda, alla comunicazione PEC di invio.

È fatto assoluto divieto, a pena di inammissibilità della domanda, di:

- utilizzare caselle PEC di cui siano intestatari o titolari soggetti diversi da quello che sottoscrive e presenta la domanda di partecipazione al Bando;
- utilizzare caselle di posta elettronica ordinaria ai fini dell'invio della domanda di partecipazione al Bando.

Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse trasmessa in tempo utile o fosse incompleta, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato, verranno automaticamente escluse.

Art. 5 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dalla L. R. n. 36/2005 e s.m.i. e del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2024, attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE
a.1) Reddito ISEE del nucleo familiare

ISEE NON SUPERIORE AL 50% DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE (PUNTI)	ISEE NON SUPERIORE ALL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE (PUNTI)	ISEE NON SUPERIORE ALL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE AUMENTATO DEL 50% (PUNTI)	FINO ALL'IMPORTO ANNUO DI N. 2 ASSEGNI SOCIALI (PUNTI)
5	4	3	2

a.2) numero dei componenti del nucleo familiare

	PUNTI
Nuclei familiari composti da 1 o 2 persone	1
Nuclei familiari composti da 3 o 4 persone	2
Nuclei familiari composti da 5 o più persone	3

a.3) presenza di persone nel nucleo familiare richiedente con età superiore ai 65 anni

	PUNTI
Componente con età superiore a 65 anni	1
Componente con età superiore a 75 anni	1,5
Componente con età superiore a 80 anni	2
Presenza di più componenti con età superiore a 65 anni	3

a.4) presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità

	PUNTI
Portatore di handicap affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%, ovvero da menomazione di qualsiasi entità in caso di minorenne	2

Portatore di handicap affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%	2,5
Portatore di handicap affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di indennità di accompagno	3
Presenza nel nucleo familiare di più disabili, affetti da menomazione di qualsiasi genere che comportino, per ciascuno di essi, una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3	4

a.5) presenza nel nucleo familiare di minori di età non superiore ai 10 anni

	PUNTI
1 minore	0,5
2 minori	1
3 minori	1,5
4 o più minori	2

a.6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico

	PUNTI
1 minore	2
2 minori	2,5
3 minori	3
4 o più minori	4

a.7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore ad anni 30

	PUNTI
1 giovane	2
2 giovani	3
3 o più giovani	4

a.8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli

	PUNTI
Composti da persone con età superiore a 65 anni	2
Composti da persone con età superiore a 75 anni	3
Composti da persone con età superiore a 80 anni	4

N.B. Per l'attribuzione del punteggio è prevalente l'età del componente più anziano.

a.9) presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata del Comune di Folignano

0,5 punti per ogni anno, per un massimo di 10 anni

a.10) residenza continuativa nel Comune di Folignano. Punti 0,25 per ogni anno superiore al quinto e fino al quindicesimo

0,25 punti per ogni anno superiore al quinto, per un massimo di 15 anni

La durata di tale periodo sarà calcolata a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni saranno considerate per intero, quelle inferiori non verranno considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio potrà essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente *more uxorio* e ai figli.

NON SONO CUMULABILI FRA LORO I PUNTEGGI DI CUI AI NN. a.3) ED a.8)

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

b.1) abitazione in un <u>alloggio improprio</u> da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando

	PUNTI
Da 2 a 3 anni	2
Da 3 o 4 anni	3
Da oltre 4 anni	4

b.2) abitazione in un <u>alloggio antigienico</u> da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando

	PUNTI
Da 2 a 3 anni	1
Da 3 o 4 anni	1,5
Da oltre 4 anni	2

b.3) abitazione in un <u>alloggio inadeguato</u> da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando

	PUNTI
Da 2 a 3 anni	1
Da 3 o 4 anni	1,5
Da oltre 4 anni	2

b.3 bis) abitazione a titolo locativo in <u>alloggio non accessibile</u>:

punti 2

b.4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica

punti 3

b.5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi

A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, emesso prima della data di pubblicazione dell'avviso: ♦ con rilascio entro 1 (un) anno dalla data di presentazione della domanda ♦ con rilascio oltre 1 (un) anno dalla data di presentazione della domanda	 Punti 4 Punti 3
A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, emesso prima della data di pubblicazione dell'avviso:	 Punti 3

♦ con rilascio entro 1 (un) anno dalla data di presentazione della domanda ♦ con rilascio oltre 1 (un) anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 2
A seguito di Ordinanza di sgombero emessa prima della data di pubblicazione dell'avviso	Punti 4
A seguito di Sentenza del Tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2, L.R. n.36/2005 e ss.mm.ii., emessa prima della data di pubblicazione dell'avviso	Punti 3

NON SONO CUMULABILI FRA LORO I PUNTEGGI DI CUI AI NN. b.1) – b.2) – b.3) – b.4)

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

a. alloggio da rilasciarsi per i motivi indicati al punto b.5) del presente articolo;
b. alloggio improprio;
c. alloggio procurato a titolo precario;
d. alloggio inadeguato al nucleo familiare;
e. presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare;
f. presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità di punteggio è data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso ancora di ulteriore parità si procede a sorteggio assicurando l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato attraverso la redazione di apposito verbale.

ART. 6 – SUBENTRO NELLA DOMANDA

In caso di decesso del richiedente potranno subentrare nella domanda esclusivamente i componenti del nucleo familiare dichiarati all'atto di presentazione della stessa, tenuto conto della definizione di nucleo familiare di cui all'art. 1 del presente Avviso, nonché di quella dell'art. 2, c.1, lett. c) L.R. n.36/2005 e ss.mm.ii., nel seguente ordine:

a) coniuge, componente dell'unione civile, convivente nella coppia di fatto ex L. 76/2016 o convivente *more uxorio* da almeno due anni alla data di scadenza dell'avviso;
b) discendenti;
c) ascendenti;
d) collaterali;
e) affini.

Sarà onere degli interessati presentare idonea domanda di subentro.
In caso di separazione tra i coniugi, di scioglimento ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge diverso dal firmatario potrà subentrare nella domanda, previa presentazione di formale richiesta, nei seguenti casi:
a) previo accordo scritto tra i coniugi;
b) se stabilito dal giudice, anche provvisoriamente, in sede di separazione.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La fase istruttoria, curata da apposita Commissione comunale di cui al successivo art. 8 del presente Bando, è finalizzata alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione.

In tale fase la Commissione verificherà le condizioni di ammissibilità, regolarità e completezza delle domande pervenute e provvederà ad assegnare alle stesse i relativi punteggi.
La graduatoria verrà predisposta sulla base dei punteggi, così come individuati nell'art. 5 del presente avviso, nonché dall'art. 20 *quater* della L.R. n.36/2005 e ss.mm.ii.
Qualora dovesse essere necessario fornire chiarimenti e/o integrare documentazione mancante, sarà onere della Commissione farne richiesta all'interessato, al quale verrà concesso un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per la presentazione della documentazione mancante. La mancata presentazione di tale documentazione nei termini concessi comporterà l'esclusione della domanda.

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria attribuendo i punteggi, sulla base delle condizioni soggettive e oggettive di cui all'art. 5 del presente Bando, che verrà approvata con Determinazione dirigenziale e pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

Di essa si darà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, ovvero dell'esclusione, dei modi e dei termini per le presentazioni di osservazioni, controdeduzioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della collocazione nella graduatoria definitiva.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli aspiranti assegnatari potranno presentare opposizione, eventualmente corredata da apposita documentazione.

ART. 8 - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formazione della graduatoria sarà curata da apposita Commissione, nominata con Determinazione del Responsabile del I° Settore (Servizi Demografici, Anagrafe, Servizi Elettorali, Stato Civile, URP, Protocollo, Servizi Cimiteriali, Politiche Sociali, Politiche Abitative) e sarà composta dai seguenti cinque componenti:
1. Responsabile del Settore I o un suo delegato appartenente al medesimo Settore;
2. Responsabile del Settore IV (Edilizia Privata, Urbanistica) o un suo delegato, individuato anche tra figure professionali appartenenti ad altro Comune, purché in possesso di comprovata esperienza nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica e nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi e autorizzazioni;
3. Direttore dell'ERAP territorialmente competente o un suo delegato;
4. Un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative sul territorio;
5. Segretario comunale o un suo delegato.

La carica di Presidente spetterà al Responsabile del I° Settore.
La Commissione eleggerà al proprio interno il Vice Presidente.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente con competenze in materia di assegnazione alloggi E.R.P. o assegnate all'interno della Commissione stessa.

Per la validità delle deliberazioni occorrerà la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
La Commissione durerà in carica quattro anni ed i suoi componenti potranno essere riconfermati.
In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del termine dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.
La partecipazione alla Commissione è resa a titolo gratuito e non prevede erogazione di compensi, gettoni e rimborsi spese.

ART. 9 – GRADUATORIA DEFINITIVA

Dopo aver esaminato le eventuali osservazioni ed aver acquisito l'eventuale nuova documentazione, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata.
La graduatoria definitiva viene approvata con Determinazione dirigenziale e pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza e privacy.
Tale graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione della Determina dirigenziale di approvazione. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

In base alla disponibilità degli alloggi, l'assegnazione è effettuata in ordine di graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario e in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali.
Il Comune, prima dell'assegnazione, accerta la permanenza dei requisiti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare. L'accertamento di dichiarazioni false nella domanda, fatte salve le conseguenti procedure penali, comporterà l'esclusione definitiva della graduatoria.
Gli aspiranti assegnatari, in base alla disponibilità degli alloggi, sono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dal concorrente, o da persona da questi delegata, entro il termine massimo di giorni 5 dalla data di convocazione. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato d'ufficio tra quelli disponibili.

In seguito alla scelta, il Comune invia all'E.R.A.P. Marche – Presidio di Ascoli Piceno, il provvedimento di assegnazione entro dieci (10) giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Il Contratto di affitto a canone concordato secondo l'importo comunicato sopra, sarà stipulato con l'E.R.A.P. Marche - Presidio di Ascoli Piceno, Ente gestore degli alloggi.

L'alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto di locazione.

La mancata occupazione, entro il termine indicato, comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria.

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005, come modificata dalla L.R. n. 49/2018, **previa accettazione scritta**.

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare per iscritto all'alloggio proposto, con le modalità descritte dall'art. 25 del Regolamento Comunale, con diritto alla conservazione del posto in graduatoria solo per i seguenti gravi motivi:

a) proposta di alloggio inadeguato al nucleo familiare ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005;

b) gravi patologie sanitarie non transitorie, certificate dagli organi competenti, incompatibili con l'utilizzo dell'alloggio proposto;

c) nuclei composti esclusivamente da persone anziane e/o non autosufficienti qualora l'alloggio proposto non consenta l'esercizio del diritto di mobilità.
In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della Commissione.

La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione, oltre alla cancellazione dalla graduatoria.

L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive degli aspiranti assegnatari non influirà sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determinerà la perdita del punteggio in relazione all'alloggio improprio, alloggio antigenico, alloggio inadeguato di cui ai punti b.1, b.2, b.3 dell'art.5 del presente avviso.
La perdita dei requisiti ed il mutamento della condizione abitativa saranno contestati dal Comune con lettera raccomandata. L'interessato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della medesima potrà proporre le proprie controdeduzioni.
La documentazione prodotta verrà trasmessa alla Commissione che deciderà in via definitiva nei successivi 15 (quindici) giorni. Qualora la Commissione dovesse mutarne la collocazione in graduatoria, procederà alla ricollocazione secondo i criteri di priorità stabiliti per la sua formazione.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile I° Settore, Dott.ssa Piera Ruffini tel. 0736/399701 Int. 11
E-mail:settore1@comune.folignano.ap.it

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 2000, n. 445.

Qualora vengano accertate false dichiarazioni ovvero la presentazione di falsa documentazione, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci si darà luogo all'esclusione della domanda ovvero alla decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando pubblico, si rinvia alle norme statali applicabili, alla Legge regionale n. 36/2005 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. approvato con Deliberazione consiliare n. 13 del 23.04.2024, nonché quelle contenute nella Legge n. 431/98 per quanto concerne la stipula del contratto di locazione e la determinazione dei canoni che sono a cura dell'ERAP Marche – Presidio di Ascoli Piceno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" Reg. (UE)2016/679 ("General Data Protection Regulation", (GDPR), si forniscono di seguito le informazioni su come sono trattati i dati personali conferiti dagli interessati in relazione alla partecipazione al presente Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata 2026.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Il Comune di Folignano, con sede legale in Via Roma 17 – 63084 Folignano (AP) – C.F./P.I.: 00362290447– Tel. 0736/399701 - PEC: comune.folignano@emarche.it, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali forniti dagli interessati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento n. 2016/679/UE del 27/04/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation).

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati dal personale del Comune di Folignano e dai collaboratori del titolare per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale del Bando Erp e le successive fasi relative all'istruttoria della domanda, alla formazione della graduatoria e alla assegnazione degli alloggi in conformità a quanto stabilito dal Bando Erp 2026, dalla L.R. n. 36/2005 e dal Regolamento Comunale. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista la diffusione dei dati ottenuti.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di Interessato, si potrà esercitare alle condizioni previsti dalla normativa, i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del GDPR. In particolare, l'interessato ha il diritto di:
▪ chiedere al Titolare, in ogni momento, l'accesso ai dati personali oggetto del trattamento, nonché di chiedere ed ottenere copia di tali dati (art. 15 GDPR);
▪ chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 GDPR);
▪ chiedere, per i motivi e nelle ipotesi previste dalla normativa, la cancellazione dei propri dati personali (art. 17 GDPR);
▪ chiedere, nelle ipotesi normativamente previste, la limitazione del trattamento e di essere informato prima che la limitazione venga revocata (art. 18 GDPR);
▪ opporsi al trattamento e di opporsi ad un processo decisionale automatizzato (artt. 21 e 22 GDPR).
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 GDPR.

DESTINATARI DEI DATI TRATTATI I dati vengono comunicati a soggetti ricompresi nelle seguenti categorie: personale autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Comune e dell'Erap.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per tutto il periodo necessario alla gestione della procedura concorsuale e del periodo di validità della relativa graduatoria e successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Folignano, 04 novembre 2026

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
Dott.ssa Piera Ruffini